

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

Doc. IV-ter
n. 5-A

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE PIROVANO)

SULLA

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO CIVILE

NEI CONFRONTI DEL SENATORE

EMIDDIO NOVI

procedimento civile n. 27528/02 R.G. pendente presso il Tribunale di Roma

**Trasmessa dal Tribunale Ordinario di Roma
il 3 aprile 2004**

Comunicata alla Presidenza il 15 giugno 2004

ONOREVOLI SENATORI. – In data 3 aprile 2004 il Tribunale ordinario di Roma ha trasmesso al Senato copia degli atti relativi al procedimento civile n. 27528/02 R.G. a carico del senatore Emiddio Novi affinché si accerti se il fatto oggetto del procedimento civile *de quo* integri o meno l'ipotesi di espressione di opinioni insindacabili a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, in quanto opinioni connesse all'esercizio delle funzioni svolte da parte di un membro del Parlamento.

La richiesta del giudice istruttore Massimo Corrias è che il Senato si pronunci in ordine all'insindacabilità di opinioni espresse sulla stampa dal senatore Emiddio Novi. Tali opinioni sono oggetto della citazione promossa da 41 magistrati del foro di Napoli (primo firmatario Marco Del Gaudio), che il 21 marzo 2002 hanno lamentato la natura diffamatoria di vari articoli pubblicati dal quotidiano «Roma» tra il 9 gennaio ed il 13 marzo 2002.

In particolare, gli attori hanno convenuto in giudizio, per il risarcimento dei danni e per la sanzione civile prevista dall'art. 12 della legge sulla stampa, oltre al senatore Emiddio Novi il giornalista Roberto Paolo (quale autore di quasi tutti gli articoli in questione), Gigi Casciello (quale direttore responsabile del quotidiano «Roma») e la Società Edizioni del Roma coop. a r.l. (quale editore del predetto quotidiano): secondo l'atto di citazione, i predetti si sarebbero tutti resi responsabili di una illecita campagna di stampa, volta a presentare le iniziative assunte dagli attori – in ordine all'organizzazione del loro ufficio giudiziario – come motivate dall'intento di frenare l'azione del responsabile della Procura di Napoli, Agostino Cordova. Questi si sarebbe determinato a re-

cidere una presunta situazione di inefficienza, particolarmente evidente negli uffici della *ex* Procura circondariale presso la procura, anche con l'esporsi al C.S.M. fatti disciplinarmente rilevanti; gli attori, secondo la ricostruzione del «Roma», avrebbero allora «assalito» pubblicamente il Procuratore, con una pubblica dichiarazione e con successive iniziative presso il C.S.M., allo scopo di «vendicarsi» dell'attivismo del Cordova e riportare la situazione alla pregressa situazione di parassitismo, di incapacità e di neghittosità motivata politicamente.

Per quanto di interesse della Giunta, il senatore Novi è citato in giudizio per le interviste trascritte negli articoli «Ce l'hanno con Cordova perchè ha messo ordine» pubblicato il 26 gennaio 2002, «Caso Cordova, il bluff dei PM ribelli», pubblicato il 7 febbraio 2002 e per l'articolo a sua firma, pubblicato lo stesso 7 febbraio 2002, intitolato «Il Palazzo brucia e c'è chi pensa a spargere veleni».

Nel primo articolo (pubblicato il 26 gennaio 2002 a pagina 7 con un annuncio in prima) sono riportati ampi stralci di un'interpellanza del senatore Novi, secondo cui «nella procura circondariale furono trovati due milioni di seguiti di informative giacenti sui pavimenti e non esaminati da alcuno»; inoltre vi si legge che «giacevano negli armadi 9.500 fascicoli di esecuzione inevasi, anche con pene ormai prescritte»; vi sarebbe stato, in quell'ufficio, un «numero di impugnazioni contro sentenze di assoluzione» non considerevole ed una scarsa presenza nelle udienze: tutti i fatti la cui responsabilità sarebbe finita per «pesare sul capo di Cordova», mentre dall'articolo si arguisce che ad altri essa andrebbe ascritta.

Il secondo articolo, pubblicato a firma Roberto Paolo il 7 febbraio 2002 descrive un ennesimo episodio della controversia apertasi all'interno della procura di Napoli: il documento inviato da oltre 60 magistrati al Consiglio superiore della magistratura in ordine all'incompatibilità del procuratore Cordova. Non soltanto il giornalista ne denuncia il tentativo di condizionamento del C.S.M.; egli ne enuncia un possibile movente (quello di arginare l'attività disciplinare «esagerata» del Cordova), per poi ricollegarlo all'opinione del senatore Novi, secondo cui vi sarebbero «segmenti deviati della magistratura napoletana che da anni puntano ad inquinare, deviare e depotenziare le inchieste di un magistrato indipendente come Agostino Cordova». Successivamente, l'articolaista conclude evocando un'altra interpellanza del senatore Novi, quella in cui si segnala la «divisione in sezioni semispecializzate» del tribunale di Napoli che, a suo dire, sarebbe motivata dalla «volontà di affidare solo ad alcuni collegi i processi per reati contro la pubblica amministrazione» (2-00122, anch'essa presentata in Senato il 25 gennaio 2002).

Il testo del terzo articolo è a firma dello stesso senatore Novi; egli esordisce affermando che la Procura di Napoli è «assediate dalla sinistra giudiziaria» composta da «magistrati inetti impegnati a invocare protezione politica per salvarsi da provvedimenti disciplinari doverosi e meritati». Si prosegue lamentando che a Napoli «64 toghe (sono) impegnate a difendere i loro privilegi corporativi e in molti casi impegnate a tutelare il potere senza volto di una sinistra affarista e prevaricatrice»: la Procura di Napoli, impersonificata da Cordova, sarebbe stato un fortilino della legalità assediato da «un disordine che vedeva protagonisti e responsabili molti di quei magistrati che ora invocano la cacciata di Cordova», molti dei quali nullafacenti. «Tra gli insorti che vogliono la testa di Cordova c'è di tutto» compresi «quelli che cercano di mettersi in salvo fiondandosi sul carro di Tespi di una sinistra che accoglie

tutti, anche i parassiti in toga nera. Poi ci sono i maneggioni che insabbiavano o deviavano le inchieste sui rapporti tra sinistra imprenditrice e camorra. E poi ci sono i signori in doppio petto che hanno ideato e attuato un sofisticato sistema per il controllo e l'azzerramento delle inchieste scomode. Un sistema che coinvolge una parte dei GIP e anche consistenti settori delle sezioni giudicanti del Tribunale di Napoli». Quindi, il Novi conclude ribadendo l'accusa secondo cui i firmatari del documento contro Cordova difendevano un ambiente caratterizzato da «magistrati che non lavorano, (...) toghe che proteggono la corruzione di sinistra, (...) giudici che assolvono i camorristi pur di non condannare qualche imprenditore legato alla sinistra»; un contesto di «egemonia post-comunista. Una egemonia che a Napoli ormai s'è trasformata in dominio totalizzante e mafioso».

Gli attori, infine, invocano l'ordinanza emessa il 26 ottobre 1999 dal tribunale di Roma (atto di promovimento n. 109 di giudizio incidentale di costituzionalità della legge 8 febbraio 1948, n. 47, articoli 11 e 12, in G.U. prima serie speciale n. 13 del 22 marzo 2000) per affermare che l'interpretazione giurisprudenziale è costante nel ritenere, nei casi di diffamazione a mezzo stampa, il permanere della responsabilità del direttore e dell'editore del giornale anche in presenza della causa di esonero riconosciuta al parlamentare *ex* articolo 68, primo comma Costituzione (cfr. Cassazione penale sezione V, 30 settembre 1987; Cassazione penale sezione V, 4 febbraio 1987; Cassazione civile sezione I, 5 maggio 1995, n. 4871).

Il Presidente del Senato ha deferito la questione alla Giunta in data 4 maggio 2004 e l'ha annunciata in Assemblea in pari data.

La Giunta ha esaminato la questione nelle sedute del 18 maggio 2004 e del 15 giugno 2004, ascoltando il senatore Novi, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato nella seduta del 18 maggio 2004.

Nel corso dell'audizione presso la Giunta, il senatore Novi ha consegnato del materiale a disposizione dei componenti della Giunta ed ha invitato a richiedere alla Commissione antimafia i resoconti delle sedute svoltesi negli scorsi anni in cui egli si espresse ripetutamente in ordine agli eventi interni alla Procura di Napoli, ispirandosi ai commenti che sulla cattiva conduzione di taluni uffici giudiziari erano stati effettuati dallo stesso Cordova. Egli ha ricordato di essere stato autore anche di diversi atti di sindacato ispettivo, sul medesimo argomento, e gli articoli incriminati sono sostanzialmente riproductivi di quei medesimi concetti. Ha dichiarato poi che replicherà all'atto intimidatorio - rappresentato dal fatto che quarantasei magistrati organi della pubblica accusa nel suo Comune di residenza abbiano firmato un atto di citazione nei suoi confronti - mantenendosi fedele alla verità da lui proclamata in tutte le sedi, parlamentari e non; del resto, a dimostrazione della non incongruità delle doglianze da lui espresse sullo stato degli uffici giudiziari napoletani, gli risulta anzi i rilievi di Cordova - cui, ripete, quelle doglianze si ispiravano, anche a tratti edulcorandoli - siano stati oggetto di ampio dibattito in Consiglio superiore della magistratura, anche se l'esito è stato opposto a quello che sarebbe stato naturale, visto che il procuratore Cordova è stato trasferito e che, nella circostanza, il Consiglio superiore della magistratura ha risolto il contenzioso allontanando lui e non i suoi avversari all'interno della procura.

* * *

Sia gli attori nella citazione, sia il Novi nella memoria di costituzione del convenuto menzionano le sole interpellanze del 25 gennaio 2002; di conseguenza, il magistrato civile, che giudica *iuxta alligata et probata partium*, rassegna al Senato il quesito dell'insindacabilità menzionando solo questi due atti parlamentari tipici, in rapporto ai quali la sua delibazione - in maniera del tutto

ineccepibile - non gli consente di procedere ai sensi dell'articolo 3 comma 3 della legge n. 140.

Gli è che - per le descritte modalità in cui s'è dipanata la controversia civile - qui si versa nel caso archetipico in cui il procedimento della «pregiudiziale parlamentare» disciplinato dall'articolo 3 della legge 20 giugno 2003, n. 140 soddisfa la primigenia delle esigenze processuali, quella cognitiva. È ben vero che la sentenza della Corte costituzionale 17 ottobre-2 novembre 1996, n. 379 ha affermato con la massima cogenza il principio della non interferenza dell'autorità giudiziaria civile o penale in rapporto a comportamenti aventi una natura squisitamente funzionale alla garanzia del libero agire del Parlamento nell'ambito suo proprio. Ma è anche vero che proprio quella sentenza «capostipite» ha illuminato in ordine ai rapporti tra la «grande regola» dello Stato di diritto ed il regime settoriale del diritto parlamentare: la loro configurazione tradizionale in termini di universi separati è stata respinta. Se ciò vale indiscutibilmente per la capacità delle Camere di decidere direttamente, con proprio giudizio, ogni controversia attinente all'esercizio delle proprie funzioni, allora anche la declaratoria parlamentare in ordine all'applicabilità dell'insindacabilità alle opinioni espresse ed ai voti dati non deve più essere vista in termini necessariamente conflittuali con l'esercizio della giurisdizione. Proprio un'accezione armonica dell'equilibrato rapporto tra i poteri dello Stato, può suggerire al giudice di valersi del procedimento di cui all'articolo 3 della legge n. 140 per derogare alla rigidità del principio dispositivo del processo civile, acquisendo dalla Camera di appartenenza del parlamentare una declaratoria che attiene all'interesse dell'attività parlamentare tipica del convenuto in giudizio, riferita ai fatti di causa.

Mentre l'interpellanza 2-00123, presentata il 25 gennaio 2002 (quindi il giorno prima della pubblicazione dell'articolo) contiene, testualmente, gli addebiti lamentati nel primo

articolo del Roma (a carico della «disastrosa condizione organizzativa» della *ex* Procura circondariale di Napoli, all'atto della sua unificazione con la procura retta dal Cordova), è effettivamente vero che - per i successivi due articoli - «non tutte le opinioni ed i giudizi espressi dal senatore Novi nelle interviste e nei summenzionati articoli sembrano riferibili ai contenuti delle due interpellanze dallo stesso Novi rivolte al Ministro della Giustizia in occasione della 106^a seduta pubblica del Senato della Repubblica del 25 gennaio 2002» (come sostenuto dal giudice Corrias).

Ma se il senso più proprio del procedimento di «pregiudiziale parlamentare» disciplinato dall'articolo 3 della legge n. 140 del 2003 è quello di offrire al magistrato giudicante dati significativi tra quelli tipici, anche al di là delle stesse allegazioni di parte, è allora obbligo di questa Giunta procedere ad una disamina più completa di atti parlamentari compiuti dal senatore in corrispondenza sostanziale con la *causa petendi* del giudizio in cui è convenuto.

Va allora notato che l'attività parlamentare del senatore Novi sul tema, esplicitasi in atti tipici sin dalla scorsa legislatura, è tutta univocamente diretta a dimostrare il teorema secondo cui la Procura di Napoli risponde a motivazioni extra-giuridiche nella scelta dei procedimenti cui dare impulso, nel rallentamento degli altri e, più in generale, nel tentativo di creare le condizioni per l'incompatibilità ambientale del procuratore Cordova.

Vanno in proposito ricordati:

- l'intervento del senatore Novi nell'Assemblea del Senato del 10 novembre 1998, in cui egli affermò (tra l'altro) che «alcuni ambienti del giornalismo napoletano vicini alla corrente di Magistratura democratica» hanno agito «d'accordo con questa componente della magistratura nell'attaccare la Procura della Repubblica»;

- l'intervento del senatore Novi nell'Assemblea del Senato del 29 gennaio 1999, in

cui egli affermò che «nella Procura di Napoli ci sono molti magistrati che hanno una sorta di pregiudizio positivo verso la sinistra e quindi da parte loro si verifica una certa "inappetenza inquirente"»;

- l'intervento del senatore Novi nell'Assemblea del Senato del 23 aprile 1999, in cui egli affermò che «è stato aperto un fuoco di sbarramento contro alcuni magistrati della Procura di Napoli che vengono continuamente aggrediti e intimoriti non solo dai giornali ma anche da alcuni componenti della Commissione antimafia»;

- l'intervento del senatore Novi nella seduta della Commissione antimafia del 10 ottobre 2000 e la conseguente relazione di minoranza sulla criminalità organizzata in Campania (Doc. XXIII, n. 46-*bis*), secondo cui il procuratore Cordova non sarebbe privo delle necessarie risorse investigative per motivi di bilancio, ma sarebbe vittima di una consapevole strategia di isolamento; essa intenderebbe depotenziare l'operato della magistratura inquirente napoletana per tutelare la connivenza politico-camorristica che rappresenterebbe il serbatoio di consensi dei partiti di sinistra. «La sinistra ha perciò cercato e cerca tuttora di delegittimare il lavoro di questi Magistrati, a volte grazie alla compiacente collaborazione di interessati avvocati, a volte grazie ad articoli di stampa riconducibili a testate di regime, a volte sulla base di dichiarazioni di note "Toghe rosse" sempre più insofferenti verso l'autonomia ed indipendenza dal potere politico dimostrata dal procuratore Cordova e da alcuni suoi sostituti»;

- l'interpellanza 2-00104, presentata dal senatore Novi in ordine all'«autentico assedio a cui sono sottoposti la Procura di Napoli e il procuratore Cordova. È un assedio che vede come protagonisti anche pezzi di istituzioni deviate, la criminalità organizzata e settori della politica cittadina e regionale che aspirano ad una condizione di totale impunità. Tale assedio si concretizza anche in comportamenti non del tutto chiari di due se-

zioni giudicanti del Tribunale di Napoli, monopolizzate dalla corrente di Magistratura democratica» (dalla descrizione che dell'interpellanza è stata data, nella seduta antimeridiana del 21 dicembre 2001, nell'Assemblea del Senato, ad opera dello stesso senatore Novi: anche questo intervento è atto parlamentare tipico, di quelli menzionati dall'articolo 3, comma 1, della legge n. 140);

- l'intervento nella seduta pomeridiana dell'Assemblea del Senato del 5 dicembre 2001, in cui il senatore Novi denunciava che «cinque magistrati dell'ufficio GIP di Napoli hanno trasmesso quest'estate una circolare a tutti i loro colleghi per invitarli a non accedere alla richiesta di intercettazioni della Procura della Repubblica nei confronti del signor Caruso, che annunciava mazzate, rivolte e morti a Genova». Alla luce di questo ulteriore fronte di polemica, va anche riconsiderata l'apparente estraneità del contenuto del secondo e del terzo articolo alla copertura offerta dall'interpellanza 2-00122, visto che questa è riferita alla magistratura giudicante e non alla requirente: quando vi si dice che, nelle sezioni prescelte, «la maggior parte dei magistrati in organico appartengono alla corrente di MD» (Magistratura democratica), si descrive un presunto sistema di «orientamento delle decisioni» che risponderebbe a quella corrente della magistratura e, quindi, anche ai suoi aderenti che fanno parte della magistratura requirente.

In ossequio ai criteri dettati dalla Corte costituzionale per valutare il nesso funzionale (e tuttora applicabili anche ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 140, che per la sentenza n. 120 del 2004 «non elimina affatto il nesso funzionale e non stabilisce che ogni espressione dei membri delle Camere, in ragione del rapporto rappresentativo che li lega agli elettori, sia per ciò solo assistita dalla garanzia dell'immunità»), non rientrano nella presente disamina gli ulteriori atti di sindacato ispettivo indicati dal senatore Novi nel corso dell'audizione (interpellanza 2-00135 del 12

febbraio 2002; interpellanza 2-00146 del 26 febbraio 2002; interpellanza 2-00158 del 2 aprile 2002; interpellanza 2-00206 del 27 giugno 2002; interrogazione 4-03511 del 5 dicembre 2002; interpellanza 2-00443 del 14 ottobre 2003; interpellanza 2-00460 del 29 ottobre 2003; interpellanza 2-00461 del 30 ottobre 2003; interpellanza 2-00472 del 25 novembre 2003; interpellanza 2-00561 del 5 maggio 2004): si tratta di atti tipici, ma presentati dopo il verificarsi dei fatti di causa e quindi privi del requisito di antecedente cronologica necessario per offrire la copertura costituzionale richiesta. Peraltro, essi lumeggiano con sufficiente chiarezza in ordine al fatto che la fronda interna alla Procura di Napoli sia divenuta un interesse non occasionale dell'attività parlamentare del senatore Novi, arrivando ad affiancare il più antico interesse in ordine alla lotta alla criminalità in Campania (di cui alle interpellanze 2-00120 del 23 ottobre 1996, 2-00139 dell'11 novembre 1996, 2-00140 dell'11 novembre 1996, 2-00434 del 19 novembre 1997, 2-00536 del 22 aprile 1998, 2-00538 del 23 aprile 1998, 2-00542 del 29 aprile 1998, 2-00574 dell'11 giugno 1998, 2-00641 del 7 ottobre 1998, 2-00249 del 10 ottobre 2002, 2-00315 del 12 febbraio 2003, all'interrogazione 4-03340 dell'11 dicembre 1996 ed agli interventi in Assemblea del Senato del 25 gennaio 2000 e del 13 novembre 2000) e quello in ordine all'amministrazione degli enti locali in Campania (di cui alle interpellanze 2-00478 del 28 gennaio 1998, 2-00252 del 16 ottobre 2002, 2-00382 dell'8 maggio 2003, 2-00396 del 3 giugno 2003, 2-00559 del 4 maggio 2004 ed all'interrogazione 4-01264 del 24 gennaio 2002).

Si può anzi sostenere che tutti questi tre filoni confluiscono, nell'elaborazione che ne offre il senatore Novi, in un complesso teorema, a cui hanno contribuito atti parlamentari tipici (interventi in Commissione ed in Assemblea del Senato, atti di sindacato ispettivo, ecc.) disseminati per oltre un quinquennio: secondo i suoi tratti più discernibili, la

Procura di Napoli retta da Cordova – e la parte dei suoi sostituti che in lui si riconosce – sarebbe stata vittima di una campagna di delegittimazione frutto di un preciso disegno, mirante ad evitare che importanti indagini giudiziarie in corso fossero portate a termine evidenziando un pernicioso intreccio politica-affari-camorra.

Del livello di attendibilità criminologica e di credibilità politica di tale teorema, offre una sufficiente attestazione la firma solitaria di Novi nella citata relazione di minoranza Doc. XXIII, n. 46-*bis*. Eppure, la Giunta – come qualunque organo politico elettivo – non è tenuta alla confutazione delle opinioni, anche le più sorprendenti; la Giunta, invece, è tenuta a ravvisare o meno la natura politica del giudizio che in quel teorema è contenuto.

* * *

Ai fini della valutazione della Giunta, non rileva che le dichiarazioni del senatore Novi siano più o meno fedeli riproduzioni di concetti espressi dal procuratore Cordova in sedi più o meno formali, così come non rilevarebbe il contrario. L'accusa di collateralismo politico, rivolta contro i sostituti «frondisti», non si presta ad un'*exceptio veritatis* più di quanto si presterebbe l'affermazione che un parlamentare della Repubblica s'è reso mero *nuncius* delle rimostranze gestionali di un capo di un ufficio giudiziario in via di trasferimento.

Né è dirimente accertare, come paiono ventilare gli attori, l'esistenza di una vera e propria «campagna diffamatoria» politico-giornalistica volta a valersi della gaurentigia costituzionale invocata dal senatore Novi per scampare ai rigori dell'azione aquiliana. Va rammentato infatti che non è ancora risolta la *vexata quaestio* della possibilità o meno di riconoscimento della responsabilità del direttore e dell'editore del giornale, anche nel caso in cui il parlamentare, autore delle opinioni, sia ammesso alla garanzia di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione). La giurisprudenza sul punto è divisa:

per Cassazione Civile 5 maggio 1995 n. 4871 la ricorrenza della specifica esimente dell'insindacabilità del parlamentare «non tocca l'oggettiva illiceità dell'atto, con la conseguenza che sussiste la responsabilità civile dei terzi estranei che abbiano concorso col parlamentare nel diffondere, a mezzo della stampa, il contenuto degli indicati atti che sia lesivo dell'altrui reputazione»; per Cassazione Penale V 10 maggio 1983, n. 551, emergendo «chiaramente, anche per talune modifiche al testo dell'interrogazione parlamentare, il proposito di aggressione ingiustificata dell'altrui sfera morale perseguito con l'affissione» di un manifesto che all'interrogazione si richiamava, deve ritenersi che i giudici di merito «correttamente hanno escluso l'applicabilità dell'invocata esimente» agli autori del manifesto. Dall'altro lato, l'ordinanza 5 – 23 gennaio 2001 n. 20 della Corte costituzionale – declaratoria dell'inammissibilità manifesta della questione sollevata dall'ordinanza 26 ottobre 1999 del Tribunale di Roma, invocata nell'atto di citazione – prende atto della «costante» interpretazione giurisprudenziale (secondo cui in caso di diffamazione a mezzo stampa permane la responsabilità del direttore del giornale e dell'editore anche quando nei confronti del parlamentare autore della pubblicazione sia intervenuta la deliberazione di insindacabilità della Camera di appartenenza a norma dell'articolo 68, primo comma, Costituzione), ma nega che ciò comporti un dubbio di costituzionalità perché «nulla osta a che il giudice *a quo* adotti egli stesso quella interpretazione che, a suo avviso, gli consentirebbe di superare i prospettati dubbi di costituzionalità», con ciò lasciando intendere che anche l'interpretazione contraria sarebbe ugualmente legittima.

* * *

In conclusione, se è vero che le due interpellanze indicate dagli stessi attori della causa civile non possono a rigore ritenersi integralmente sovrapponibili alle dichiara-

zioni del senatore Novi contenute nei tre articoli, è altrettanto vero che una lunga teoria di precedenti atti parlamentari tipici - in corrispondenza sostanziale con le opinioni espresse - contribuisce a ricostruire quella che a questo punto può definirsi una compiuta teorizzazione del senatore Novi in ordine allo stato della giustizia a Napoli ed alla conduzione degli uffici giudiziari partenopei.

Si deve pertanto riferire l'articolo del Roma - pubblicato il 26 gennaio 2002 - all'interpellanza 2-00123, presentata da Novi il 25 gennaio 2002 (quindi il giorno prima della pubblicazione dell'articolo) e contenente, testualmente, identici addebiti a carico della «disastrosa condizione organizzativa» della *ex* Procura circondariale di Napoli.

Va altresì riferito poi l'articolo del Roma - pubblicato il 7 febbraio 2002 - sia all'interpellanza 2-00122, presentata da Novi il 25 gennaio 2002 (quindi 13 giorni prima della pubblicazione dell'articolo), sia - nella parte contenente critiche ai «segmenti deviati della magistratura napoletana che da anni puntano ad inquinare, deviare e depotenziare le inchieste di un magistrato indipendente come Agostino Cordova» - alla seguente attività parlamentare tipica di Novi: l'intervento del senatore Novi nell'Assemblea del Senato del 10 novembre 1998; l'intervento del senatore Novi nell'Assemblea del Senato del 29 gennaio 1999; l'intervento del senatore Novi nell'Assemblea del Senato del 23 aprile 1999; l'intervento del senatore Novi nella seduta della Commissione antimafia del 10 ottobre 2000 e la conseguente relazione di minoranza (*Doc. XXIII, n. 46-bis*); l'interpellanza 2-00104 e la descrizione datane nella seduta antimeridiana del 21 dicembre 2001, nell'Assemblea del Senato, ad opera dello stesso senatore Novi; l'intervento

nella seduta pomeridiana dell'Assemblea del Senato del 5 dicembre 2001.

Infine alla medesima precedente attività parlamentare tipica testè elencata vanno riferite tutte le opinioni espresse dal senatore Novi nell'articolo del Roma a sua firma, pubblicato lo stesso 7 febbraio 2002.

* * *

Per tali motivi la Giunta propone all'Assemblea:

a) all'unanimità di dichiarare che le dichiarazioni del senatore Novi trascritte nell'articolo del Roma «*Ce l'hanno con Cordova perchè ha messo ordine*», pubblicato il 26 gennaio 2002, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione;

b) a maggioranza di dichiarare che le dichiarazioni del senatore Novi trascritte nell'articolo del Roma «*Caso Cordova, il bluff dei PM ribelli*», pubblicato il 7 febbraio 2002, concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione;

c) a maggioranza di dichiarare che le opinioni del senatore Novi espresse nell'articolo del Roma a sua firma, pubblicato lo stesso 7 febbraio 2002, intitolato «*Il Palazzo brucia e c'è chi pensa a spargere veleni*», concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricadono pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

PIROVANO, *relatore*